

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 03/41/2012**

**Svolgimento del processo**

Co. Cl., esercente attività di medico, ricorre contro la cartella esattoriale ai fini IRAP, interessi e sanzioni riguardo al periodo 2007 per €6.470,72.

La commissione aveva accolto l'istanza di sospensione della cartella.

Il contribuente tra l'altro sostiene:

- che l'acconto e il saldo IRAP erano stati pagati per un importo totale pari a €4.456,97
- che tuttavia gli stessi versamenti erano stati pagati in assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione
- successivamente erano stati compensati mediante mod. F24
- che inoltre di non avere presentato la dichiarazione IRAP.

Pertanto si chiede l'annullamento della cartella di pagamento.

L'Ufficio afferma:

- che bisognava produrre una dichiarazione correttiva o integrativa per il fatto che prima erano stati pagati gli importo IRAP in questione e che successivamente gli stessi erano stati compensati con altri versamenti;
- in alternativa occorreva produrre istanza ex art. 38 DPR 602/73.

Pertanto si chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese.

**DIRITTO**

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 156 del 21/5/01 ha stabilito che è legittima l'applicazione dell'IRAP ai professionisti, a meno che manchi la struttura autonomamente organizzata per la produzione delle prestazioni.

Visto quanto esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al quadro del lavoro autonomo, in assenza di compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori e di spese di scarsa entità relative ad ammortamento di beni strumentali, non si ritiene che il ricorrente abbia a disposizione una autonoma struttura organizzativa e, pertanto, la cartella di pagamento è illegittima.

Inoltre si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e successive integrazioni consente di utilizzare in compensazione i crediti per estinguere i debiti relativi a tributi differenti (cosiddetta compensazione orizzontale); premesso ciò, riguardo ai versamenti IRAP che poi sono stati compensati prima della scadenza del saldo IRAP del periodo 2007, è lecita la compensazione riguardo al modello F24 anche se il contribuente in un primo tempo aveva pagato gli importi IRAP in parola e dunque si può accogliere il ricorso.

Infine riguardo alle spese di giustizia, considerato che a giudizio della Corte Costituzionale, si rende opportuno, salvo i casi più evidenti, una valutazione da parte della Commissione Tributaria, il che costituisce valido motivo per la compensazione degli oneri processuali.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.